

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con [decreto del direttore generale delle Finanze](#), pubblicato in *Gazzetta* n. 142 del 21 giugno 2017 il *Mef*, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:

- [il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria](#);
- [il modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante](#);
- [il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato](#).

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del [D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22](#), secondo cui la garanzia per l'esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze. A questo punto, i giudici tributari – i quali, si ricorda non sono obbligati a richiedere una garanzia – e i contribuenti possono far riferimento ai modelli pubblicati in *Gazzetta*.

Si ricorda che l'art. 69 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, integralmente riscritto dall'articolo 9, comma 1, lettera *gg*), del [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#) e rubricato: «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», prevede, l'immediata esecutività delle

sentenze di condanna di pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Il pagamento di somme **«può»** essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia, **qualora superi l'importo di 10.000 euro** ed il giudice tributario rilevi (e motivi) la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla futura solvibilità del contribuente. L'articolo 69, è entrato in vigore con l'emanazione del decreto del [Mef del 6 febbraio 2017, n. 22](#), recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 69, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» (in **"Finanza & Fisco" n. 40/2016, pag. 2641**), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017, n. 60. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli ora approvati, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, **ovvero, nei casi di garanzia prestata** ai sensi degli articoli 47, comma 5 **(1)**, 52, comma 6 **(2)**, e 62-bis, comma 5 **(3)**, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3 **(4)**, e 22, comma 6 **(5)**, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 47, comma 5

Sospensione dell'atto impugnato

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.

Nota (2)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 52, comma 6

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-*bis*.

Nota (3)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 62-*bis*, comma 5

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-*bis*.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 19, comma 3

Esecuzione delle sanzioni

3.. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nota (5)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 22, commi 6 e 7

Ipoteca e sequestro conservativo

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Per saperne di più:

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015:](#) *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156](#) – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»* – (in *“Finanza & Fisco”* n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

[Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156](#), recante: *«Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.»* – (in *“Finanza & Fisco”* n. 24-25/2015, pag. 1801)

[Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 \(in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati\).](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22](#), recante: *«Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»* – (in ***“Finanza & Fisco”*** n. 40/2016, pag. 2641).

[Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2017](#) che approva i *«Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»*. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017)